

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. L'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

« 3. Il personale delle amministrazioni pubbliche che rivesta da almeno 13 anni le qualifiche di direttore di divisione e di ispettore generale e che abbia prestato almeno 23 anni di effettivo servizio nelle qualifiche corrispondenti alla ex carriera direttiva è inquadrato nella dirigenza. »

**5. 2. Gazzara.**

**(A.C. 1696 – Sezione 3)**

ARTICOLO 6  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 – 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta sca-

denza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'Amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo ».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle Amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, del trattamento di quiescenza e previdenza, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

3. All'articolo 1, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole « o di fuori ruolo », sono inserite le seguenti: « o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6  
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*(Semplificazione delle procedure di collocamento fuori ruolo).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1. Franceschini, Bressa.**

*Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 2.*

**6. 2. Mascia, Russo Spena.**

**(A.C. 1696 — Sezione 4)**

ARTICOLO 7  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 7.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).*

1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7  
DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 7.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali).*

*Sopprimerlo.*

7. 1. Franceschini, Bressa.

*Sopprimere il comma 3.*

7. 3. Mascia, Russo Spena.

*Al comma 3, sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a dodici mesi.*

7. 4. Mascia, Russo Spena.

**(A.C. 1696 — Sezione 5)**

ARTICOLO 8  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 8.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali contemplati dagli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge, nonché sono definite le modalità e le procedure attuative delle stesse norme.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono disciplinate le modalità di passaggio dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico ai ruoli delle singole amministrazioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*(Disposizioni di attuazione).*

*Sopprimerlo.*

**8. 2.** Franceschini, Bressa.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* sono individuati *fino alla fine del comma con le seguenti:* sono definite le modalità e le procedure attuative degli articoli 1, comma 5, lettera a), 6 e 7 della presente legge.

**8. 1.** Governo.

***(Approvato)***

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 5.  
DEL GOVERNO

*All'emendamento 8.5, sostituire le parole da:* per la funzione pubblica *fino alla fine del comma con le seguenti:* competente, sentito il Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dirigenti per ciascuna amministrazione dello Stato.

**0. 8. 5. 1.** (ex 0. 1. 31. 2.) Bressa, Amici, Boccia, Ruzzante, Boato.

*All'emendamento 8.5, comma 2, dopo le parole:* Ministro dell'economia e delle fi-

nanze, *inserire le seguenti:* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge *e aggiungere, in fine, il seguente periodo.* ; alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

**0. 8. 5. 2.** La Commissione.

***(Approvato)***

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22.

**8. 5.** Governo.

***(Approvato)***

*Al comma 2, sostituire le parole da:* regolamento *fino a:* in vigore della presente legge, *con le seguenti:* il contratto collettivo nazionale di lavoro.

**8. 3.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

*Al comma 2, dopo le parole:* in vigore della presente legge, *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali di categoria,

**8. 4.** Bressa, Boato, Sabattini, Soda.

**(A.C. 1696 – Sezione 6)**

ARTICOLO 9  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1696  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

*(Abrogazioni).*

1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

*(Abrogazioni).*

*Sopprimerlo.*

\* 9. 1. Mascia, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

\* 9. 4. Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9. 3.  
DEL GOVERNO

*All'emendamento 9.3 del Governo, comma 2, sostituire le parole: Il regolamento con le seguenti: I regolamenti*

0. 9. 3. 1. Bressa, Amici, Boccia, Ruzante.

*All'emendamento 9.3, del Governo sopprimere il comma 2.*

0. 9. 3. 2. La Commissione.

***(Approvato)***

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9. *(Abrogazioni e norma finale).* –  
1. È abrogato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 4, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. In tutte le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali nelle quali è espressamente o implicitamente richiamato il ruolo unico dei dirigenti, tale richiamo va inteso come effettuato ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni.

9. 3. Governo.

***(Approvato)***

***(A.C. 1696-A – sezione 7)***

EMENDAMENTO ACCANTONATO NELLA  
SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2002

ART. 1.

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. *(Delega di funzioni dei dirigenti).* – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi

di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio ».

**01. 04.** Bressa.

*(Approvato ad eccezione dell'ultimo periodo)*

**(A.C. 1696 – sezione 8)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha attuato già da molto tempo un processo di decentramento delle funzioni attraverso le agenzie provinciali;

i direttori delle suddette agenzie provinciali sono chiamati ad espletare funzioni quali quelle di rappresentanza dell'Istituto sul territorio con responsabilità diretta nelle pubbliche relazioni con le istituzioni locali, di gestione del personale dell'agenzia, di unici responsabili del procedimento e provvedimento relativi a tutte le prestazioni, nonché di responsabile dei risultati in termini di qualità e quantità delle prestazioni gestite;

i direttori delle agenzie provinciali sono attualmente inquadrati nelle posizioni apicali delle qualifiche funzionali,

impegna il Governo

a valutare in modo specifico la posizione del personale di area predirigenziale appartenente all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in particolare di quello con funzioni di direttore delle agenzie provinciali.

9/1696/1. Oricchio, Paniz.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1696-A, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato,

impegna il Governo

a valutare la posizione dei coordinatori centrali e regionali degli enti pubblici non economici in possesso della laurea in ingegneria o architettura e di incarico formale di coordinamento attribuito a seguito di selezione concorsuale; con particolare riguardo al conferimento delle medesime qualifiche dirigenziali previste in ciascun ente.

9/1696/2. Cozzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1696-A;

premesso che:

l'Istituto della vicedirigenza migliora l'efficienza della pubblica amministrazione e permette una più efficace integrazione dell'Italia nell'Unione europea, nell'ambito della quale sarà sempre maggiore e necessario lo scambio di funzionari qualificati e muniti di elevata professionalità;

il suddetto istituto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto per la sua attuazione si utilizzano, in modo diverso, le stesse risorse già stanziare per il trattamento economico dei funzionari interessati, anche con riferimento ai rinnovi contrattuali del periodo 2002-2005;

la norma relativa a tale personale rappresenta un legittimo riconoscimento e gli eventuali costi finanziari appaiono contenuti e bilanciati da meccanismi di recupero, nonché da una prevedibile maggiore efficienza della pubblica amministrazione per gli effetti positivi e motivazionali sul personale interessato;

parte del personale delle pubbliche amministrazioni è impiegato in funzioni dirigenziali da anni ed è stato penalizzato dall'accavallarsi di norme ad esso sfavorevole,

impegna il Governo

a prevedere, anche mediante apposite iniziative normative, l'applicazione della suddetta norma anche al personale degli enti locali privi della dirigenza, appartenenti alla qualifica « D » al quale siano attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9/1696/3. Stucchi.

La Camera,

premessò:

che le modificazioni che il Governo intende operare sul tessuto organizzativo pubblico devono essere assistite da professionalità in grado di recepire e tradurre in atto le spinte di modernizzazione del Paese;

considerato

che per la suesposta finalità il disegno di legge in esame prevede anche lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato;

ritenuto

tuttavia, che, nella fase transitoria, sia opportuno richiamarsi a capacità operative che risalgano ad esperienze consolidate onde evitare che nelle more della piena attuazione della legge, possa mancare l'apporto di personale di comprovata capacità e di adeguata formazione professionale, con ciò salvaguardando nell'interesse pubblico un patrimonio di grande valore sociale costituito da un adeguato numero di dirigenti statali da poco tempo collocati a riposo e in procinto di raggiungere l'età della pensione di vecchiaia;

ritenuto

pertanto opportuno e necessario consentire l'elevazione, per un arco di tempo limitato, dell'età pensionabile;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti tendenti a consentire, a decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2002, l'elevazione dell'età pensionabile in modo che i dirigenti dello Stato e degli enti pubblici possano rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.

9/1696/4. Antonio Barbieri.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 10 FEBBRAIO 1998 (1785)**

**(A.C. 1785 – sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 3, il comma 1 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ».

**(A.C. 1785 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la muta assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

**(A.C. 1785 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità

a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

**(A.C. 1785 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 36.151,98 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole da: 36.151,98 euro fino a: per l'anno 2001 con le seguenti: 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002.*

**3. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 1785 - Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Truppe italiane dell'ISAF in Afganistan)**

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni giorni operano sul territorio afgano reparti delle forze armate italiane nell'ambito dell'Isaf, l'*International security assistance force*, sulla base della risoluzione 1386 del Consiglio di sicurezza dell'Onu;

dell'Isaf fanno parte unità militari appartenenti a diciotto Paesi, sotto il comando del maggiore generale McColl del *British Army*;

l'Isaf si trova in Afghanistan sulla base del *Military technical agreement* sottoscritto dal brigadiere generale McColl e dal Ministro dell'interno del Governo provvisorio dell'Afghanistan, creato sulla base degli accordi di Bonn del 5 dicembre 2001;

l'articolo 4, lettera h, del suddetto *Military technical agreement* recita testualmente: « *Coalition forces are those national military elements of the US-led international coalition prosecuting the »War on Terrorism« within Afghanistan. The Isaf is not part of the Coalition forces* » (« Le *Coalition forces* sono quelle unità militari nazionali della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti che conduce la »guerra al terrorismo« all'interno dell'Afghanistan. L'Isaf non fa parte delle *Coalition forces* »);

dall'articolo 4 del *Military technical agreement* si evince pertanto chiaramente, secondo l'interrogante, che le forze partecipanti all'Isaf si trovano in Afghanistan nell'ambito di una operazione diversa da quella denominata « *Enduring freedom* », alla quale l'Italia partecipa sulla base del decreto-legge 1° dicembre 2001;

è pertanto evidente, secondo l'interrogante, che le truppe italiane dell'Isaf stanno attualmente operando senza alcuna copertura giuridica e senza che le spese connesse abbiano ottenuto dal Parlamento la necessaria autorizzazione —:

se il Governo sia consapevole di quanto evidenziato dall'interrogante e se non intenda porre immediatamente rimedio alla situazione venutasi a creare.

(3-00590)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 2 – Manifestazione di protesta contro il disegno di legge sull'ingresso di extracomunitari in Italia)**

CÈ, ERCOLE, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RO-

DEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella manifestazione del 19 gennaio 2002, organizzata da diverse associazioni per protestare contro il disegno di legge del Governo relativo alla regolamentazione dell'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia, e alla quale hanno partecipato numerosi *leader* politici del centro sinistra, risultano essere state presenti molte persone extracomunitarie clandestine —:

se il Ministro interrogato intenda intervenire, all'interno delle vigenti normative, per applicare quanto previsto dalla legge nei confronti dei soggetti clandestini eventualmente individuati nella manifestazione. (3-00596)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 3 — Risarcimento dei danni alle vittime del disastro di Linate)**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÉ, SCALIA, SELVA, SERENA,

STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA. — *Ai Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere:

quali provvedimenti straordinari e concreti siano stati assunti, in sede governativa, al fine di risarcire i parenti e gli eredi delle numerose vittime del gravissimo disastro avvenuto all'aeroporto di Linate di Milano, l'8 ottobre 2001.

(3-00597)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 4 — Posizione dell'Italia sulla proposta di regolamento relativa all'igiene dei prodotti alimentari)**

REALACCI e MARCORA. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è in discussione, all'interno del gruppo degli esperti veterinari (sanità pubblica) presso il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il testo della proposta di regolamento sull'igiene dei prodotti alimentari, al fine di definire una posizione comune del Consiglio;

l'Italia, attraverso gli esperti del ministero della salute, si affianca all'Inghilterra sostenendone le riserve sulle deroghe per il mercato locale e le produzioni tradizionali e sulla loro concessione;

al contrario, la Commissione agricoltura del Parlamento europeo nel suo parere ha approvato una serie di emendamenti migliorativi dalla proposta della Commissione, tra cui alcuni che mirano a concedere deroghe nell'applicazione dell'*Hazard Analysis and critical control point* (Haccp) e delle norme sanitarie per i prodotti tipici e che specificano i compiti degli Stati membri nell'applicazione di tale deroga;

è assurdo che sia proprio l'Italia, che tanto ha fatto per l'istituzione delle deroghe e tanto se ne è giovata, a muovere questa guerra al provvedimento;

saranno centinaia i prodotti a rischio, dal lardo di Colonnata al ravaggiolo; dal marzolino al formaggio di fossa;

sarà vanificato il lavoro di chi perpetua antiche tradizioni eno-gastronomiche e di chi contrasta gli effetti omologanti della globalizzazione con la cultura della tipicità;

avremmo conseguenze non solo sulla qualità dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole o sulle capacità competitive dell'agricoltura del nostro Paese: piccoli e preziosi centri rurali o montani che grazie a queste attività, sono in grado di scongiurare la minaccia dello spopolamento rischierebbero di veder fuggire le nuove generazioni. Né serve ripetere quale importanza per la salute del territorio e per il turismo italiano ricoprono le piccole comunità —:

quali iniziative si intendano intraprendere in sede comunitaria per difendere le deroghe nell'applicazione dell' *Hazard Analysis and critical control point* (Haccp) e delle norme sanitarie per i prodotti tipici e tradizionali italiani e contribuire alla definizione di una posizione comune del Consiglio dei ministri dell'Unione europea che non penalizzi tali produzioni. (3-00591)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 5 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – I)**

PERETTI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le avverse condizioni meteorologiche di queste ultime settimane, caratterizzate da basse temperature, gelate, assenza di nevicate e di precipitazioni ha compromesso il raccolto di stagione di tutta l'agricoltura italiana;

l'assenza di pioggia sta minacciando anche le produzioni primaverili ed estive, in primo luogo quelle di cereali, e la

produzione di piante ornamentali coltivate a campo aperto, mentre è già scattato l'allarme per gli oliveti e per le produzioni viticole;

le associazioni di categoria hanno già quantificato i danni subiti dai produttori in circa trecento milioni di euro;

la riduzione delle produzioni ortofrutticole, causata dal gelo e dalla siccità, ha determinato un rincaro generalizzato dei prezzi che, secondo uno studio dell'Ismea, tendono a triplicare nel passaggio dall'azienda agricola al mercato all'ingrosso e a raddoppiare dall'ingrosso al dettaglio, paventando il rischio di fenomeni speculativi;

il forte rincaro dei prezzi non trova, peraltro, giustificazione quando riguarda prodotti già raccolti, che non hanno risentito quindi del maltempo, e prodotti immagazzinati o addirittura congelati;

sono in corso in ben undici procure italiane numerose indagini che hanno come oggetto ipotesi di aggio e truffa aggravata da parte di dettaglianti e grossisti;

la maggiore spesa annuale per le famiglie italiane, conseguente ai forti rincari dei prezzi ortofrutticoli, è stata quantificata dalle associazioni dei consumatori in circa 899 euro —:

quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intenda adottare al fine di calmierare i rincari dei prezzi di frutta e verdura e se siano stati individuati dei meccanismi in grado di evitare in futuro analoghe situazioni. (3-00592)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 6 – Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli – II)**

MONTECCHI, RAVA e GAMBINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi giorni si è registrata una impennata dei prezzi al consumo dei pro-

dotti ortofrutticoli che non può essere giustificata — almeno per gran parte dei prodotti — o può essere solo in parte giustificata dalle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli alla produzione agricola;

gli aumenti hanno infatti riguardato anche produzioni che già si sono esaurite da mesi come quelle di pere, mele, aglio e zucche che già sono stati raccolti e immagazzinati;

le componenti della filiera ortofrutticola — coltivatori, grossisti, grande distribuzione e dettaglianti — continuano a palleggiarsi le responsabilità senza porre mano al coordinamento che sarebbe necessario per fronteggiare il fenomeno —:

se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per accertare le cause degli aumenti, colpire eventuali fenomeni speculativi, anche a tutela dei soggetti della filiera ortofrutticola che agiscono correttamente e, soprattutto, tutelare i consumatori che sono le uniche vittime sicuramente incolpevoli. (3-00593)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 7 — Rincari dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli — III)**

ALFREDO VITO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che: notevole è il rialzo dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, che non può essere completamente giustificato dalle gelate e dalla siccità che ha colpito le nostre campagne, in quanto sono rincarati anche prodotti già immagazzinati prima del verificarsi dell'andamento climatico negativo;

è normale che in inverno la temperatura possa scendere sotto zero e che quindi non possono escludersi comportamenti speculativi che hanno causato notevoli disagi ai consumatori —:

quali misure il Governo abbia adottato ed intenda adottare per scoraggiare

eventuali comportamenti speculativi, al fine di evitare fenomeni dannosi per i cittadini e per l'economia nazionale.

(3-00594)

(22 gennaio 2002)

**(Sezione 8 — Innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti nell'atmosfera)**

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la perdurante mancanza di precipitazioni atmosferiche di queste settimane viene considerata la causa dell'innalzamento dei livelli di sostanze inquinanti in molte città italiane, in particolare le polveri sottili (Pm 10), monossido di carbonio e biossido di azoto;

la situazione di emergenza, derivante dalla continua immissione in atmosfera di gas di scarico dei veicoli e degli impianti di riscaldamento la cui concentrazione non è stata mitigata dalla pioggia e dal vento, ha messo in allarme le amministrazioni locali in molte città d'Italia;

gli interventi proposti appaiono tardivi, poco efficaci e limitati alla sola gestione dell'emergenza, mentre il problema dell'inquinamento atmosferico e degli effetti dannosi per la salute dei cittadini sono noti da tempo;

da tempo l'Organizzazione mondiale della sanità fornisce stime e dati sull'incidenza degli agenti inquinanti sulle malattie respiratorie e cardiovascolari, chiedendo drastici interventi per la soluzione del problema;

i soggetti maggiormente danneggiati da questa assurda situazione sono quelli più deboli, anziani e bambini, ai quali è di fatto preclusa la possibilità di uscire dalla propria abitazione senza andare incontro a pericolose conseguenze;

è necessario e non derogabile modificare le strategie di mobilità urbana, po-

nendo in essere misure per la riduzione dell'uso del mezzo privato e per il potenziamento dei sistemi di trasporto pubblico e quelli a basso impatto ambientale;

gli studi del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla mobilità sostenibile forniscono, già da ora, indicazioni precise sulle misure da adottare a medio e lungo termine a tutela della salute dei cittadini e per il miglioramento della qualità della mobilità e della vita nelle aree urbane;

la legge finanziaria approvata dal Governo non sembra fornire adeguate risorse agli interventi necessari, con modesti

stanziamenti per la legge sul trasporto rapido di massa e per la mobilità ciclistica;

gli atti del Governo in materia di infrastrutture e trasporti emanati fino ad ora sembrano voler proseguire una politica della mobilità che privilegia il trasporto su gomma rispetto alle modalità meno inquinanti —:

quali interventi intenda adottare il Ministro interrogato per garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione come diritto fondamentale e che non può essere messo in secondo piano rispetto ad altre esigenze. (3-00595)

(22 gennaio 2002)

## INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Poteri del garante della concorrenza e del mercato)*

A)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le cosiddette autorità amministrative indipendenti hanno generato un significativo mutamento del quadro istituzionale;

è stato messo in rilievo che risultano attribuite alle autorità garanti funzioni che, per la natura della materia ad esse affidate, finiscono per assimilare dette autorità ad un giudice, dando vita a quelle che ormai, con neologismo significativo, vengono chiamate « paragiurisdizioni », e cioè giurisdizioni parallele e concorrenti che, in realtà, fanno pensare alla figura del « giudice speciale »;

in alcuni casi pare sovrapporsi all'azione del giudice ordinario il potere attribuito al Garante della concorrenza e del mercato;

a titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 75 del 1992 riconosce al soggetto che ritenga di essere stato indotto in errore dalla pubblicità ingannevole del concorrente di ricorrere anche al Garante della concorrenza e del mercato, oltre che al giudice ordinario, se la pubblicità integra un titolo di slealtà concorrenziale, mentre l'articolo 12 della legge n. 287 del 1990 riserva al garante il potere d'intervento anche d'ufficio;

in entrambi i casi delineati e ricordati sono rinvenibili possibili interferenze fra la tutela giurisdizionale assicurata dal giudice amministrativo ai termini dell'articolo 33 della legge n. 287 del 1990 ed il giudice ordinario, corte d'appello in unico grado;

non a caso la dottrina ha elegantemente parlato di « sofisticati strumenti elusivi del divieto di introduzione di giudici speciali » —:

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che il Garante, come sembra fondatamente temere la dottrina, si configuri illegittimamente in guisa di « giudice speciale » ed al fine di evitare pericolose commistioni e sovrapposizioni di competenze. (3-00046)

(28 giugno 2001).

*(Sezione 2 – Regime di pubblicità del processo)*

B)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giudice torinese dell'udienza preliminare, dottoressa Silvana Podda, ha pronunciato una ordinanza che, in contrasto con il codice di procedura penale, stabilisce che i processi celebrati con il rito abbreviato debbano avere carattere di pubblicità anche se gli imputati non ne facciano richiesta;

la questione è di grande rilevanza atteso che, da una parte, il principio della pubblicità è essenziale in qualunque ordinamento democratico, e, dall'altra, la scelta del rito abbreviato riguarda ormai la maggior parte dei processi penali;

la normativa vigente in materia, pur se recentissima, nell'affidare alla decisione degli imputati il regime di pubblicità del processo, privilegia il diritto del singolo imputato e penalizza un principio (appun-

to quello della pubblicità) di grande rilevanza nel nostro ordinamento processualistico —:

se non ritenga che la decisione del giudice dell'udienza preliminare torinese, dottoressa Silvana Podda, costituisca serio motivo di riflessione per porre mano ad una nuova normativa che restituisca al regime di pubblicità il suo ruolo centrale nell'ambito del processo penale. (3-00047)

(28 giugno 2001)